

Domanda: Il DM 5/2/98 così come recentemente modificato dal D.M. n. 186 del 5/4/06 riporta all'allegato 4 i quantitativi massimi sottoponibili a recupero/messa in riserva in funzione dell'attività semplificata che si intende effettuare. Qualora in sede di controllo si riscontri un quantitativo gestito superiore a quello dichiarato dal soggetto nella comunicazione di inizio attività ma inferiore a quello indicato nella tabella del DM (che coprendo tutto lo spettro dei possibili fruitori, dal piccolo artigiano alla impresa relativamente grande, riporta in generali quantitativi massimi piuttosto elevati) è ipotizzabile la contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni di cui all'art 256 c.4 D.Lgs. 152/06? E nel caso di attività iniziate dopo l'entrata in vigore delle modifiche al DM 5/2/98 è ipotizzabile anche il reato di falso nella autocertificazione resa?

Risposta (*a cura dell'Ing. Ernesto Dello Vicario*): L'art. 7 comma 3 del DM 05/03/1998 stabilisce che le quantità annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero siano indicate nella comunicazione di inizio attività, i cui contenuti costituiscono oggetto delle verifiche effettuate dall'ente competente ai fini della iscrizione al registro delle imprese che effettuano recupero dei rifiuti.

La piena conformità dell'attività ai contenuti della comunicazione costituisce requisito necessario per l'esercizio del recupero in procedura semplificata.

In tema di quantitativi di rifiuti recuperati, la quantità impiegabile definita dalla norma costituisce pre-requisito e condizione per l'esercizio dell'attività e per l'iscrizione al registro. Nell'ambito dei limiti quantitativi generali stabiliti dalla norma tecnica (i quali rappresentano la cornice entro cui muoversi), il quantitativo di rifiuti contenuto nella comunicazione rappresenta il limite effettivo da rispettare nell'esercizio della specifica attività di recupero; tale limite effettivo è determinato dal titolare dell'attività sulla base di considerazioni tecniche e/o gestionali preventive, e costituisce oggetto di verifica di conformità all'atto dell'iscrizione. Per tali motivi, la quantità indicata nella comunicazione costituisce un valore derogabile solo a seguito di una nuova procedura di comunicazione, integrativa della prima.

L'eventuale accertamento di superamento del limite non costituisce pertanto a giudizio dello scrivente un mancato rispetto delle prescrizioni, ma un esercizio di attività di gestione rifiuti in mancanza della iscrizione prescritta per legge. Quindi la gestione dei rifiuti, limitatamente alla quantità eccedente quella oggetto di comunicazione, è sanzionabile ai sensi dell'art. 256 comma 1 del d.lgs. 152/2006.

Per le motivazioni appena esposte, non si ritiene che al caso in esame possa essere applicata la disposizione di cui all'art. 21 della legge 241/90, in quanto il superamento del limite quantitativo oggetto di comunicazione iniziale non costituisce motivo di inefficacia della comunicazione, ma reato autonomo di gestione non autorizzata di rifiuti.

*Pubblicato il 16 settembre 2007*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*